



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

Al Tribunale di Terni
8/3/18

A tutti i curatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni
Al Consiglio Notarile di Terni

**PUBBLICITÀ SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
(AGGIORNAMENTO)**

Come noto, con l'art. 11, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015, è stato inserito nel comma 1 dell'art. 107 l.f. un ultimo inciso, in forza del quale *"In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva"* (art. 490, co. 1, in base al quale *"Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche"*).

In forza delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 23, co. 2 e 5, del summenzionato d.l., il predetto inciso trova applicazione, anche per il fallimenti e i procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo d.l., *"decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile"*.

La pubblicazione delle summenzionate specifiche tecniche in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 20.01.2018 mediante il seguente avviso: *"Si comunica che sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (<http://pst.giustizia.it>) e sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia (<https://pvp.giustizia.it>) è stato pubblicato il provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 161-quater delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nonché relative alle modalità di acquisizione dei dati relativi alle pubblicazioni ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti per consentire il monitoraggio ad opera del Portale, tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2006, già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017, nonché delle specifiche tecniche previste dall'art. 26 del decreto del Ministro della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei*

beni mobili ed immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 161-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017".

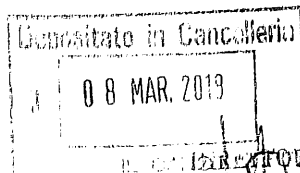
Stanti i diffusi dubbi interpretativi in merito alla disciplina intertemporale dell'innovazione normativa, si ritiene opportuno dare a tutti gli interessati (curatori fallimentari, professionisti delegati, commissari giudiziali e liquidatori) la seguente indicazione: la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche verrà effettuata non solo per le procedure competitive avviate in data successiva al 19.02.2018, ma anche, nelle procedure competitive che a tale data siano già in corso, per tutti gli esperimenti di vendita non già pubblicizzati a tale data (dovendo intendersi l'esperimento "pubblicizzato" solo nel momento in cui sia stata effettuata la pubblicazione dell'avviso su sito internet specializzato e/o su quotidiano).

Si precisa che, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, non sarà necessario modificare sul punto i programmi di liquidazione già approvati.

La pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche dovrà essere effettuata, a cura del professionista delegato (nelle vendite svolte ai sensi degli artt. 107, co. 2, l.f. e 591-bis c.p.c.), del curatore (nelle vendite svolte ai sensi dell'art. 107, co. 1, l.f.), del liquidatore (nelle vendite poste in essere nella fase esecutiva del concordato preventivo liquidatorio o misto) o del commissario giudiziale (nelle procedure competitive ex art. 163-bis l.f.), almeno trenta giorni prima dell'avvio di ciascun esperimento di vendita (e dunque: in caso di vendita telematica, almeno trenta giorni prima della data di apertura dell'asta; in caso di vendita effettuata direttamente dal curatore o dal liquidatore con modalità non telematica, almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle offerte) nei modi stabiliti dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. e dalle specifiche tecniche sopra menzionate. Si precisa che, in mancanza di diversa indicazione nell'ordinanza che dispone la vendita o nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, il "soggetto legittimato alla pubblicazione" deve intendersi identificato nel professionista che effettua la pubblicità, e non nell'eventuale soggetto specializzato (o "gestore della vendita telematica", in caso di vendita telematica con applicazione delle regole tecniche di cui al d.m. 32/2015) del quale il professionista si avvalga per lo svolgimento della procedura competitiva.

Si rammenta che l'obbligatorietà della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche vale anche per le vendite mobiliari, e che, tuttavia, solo per le vendite di beni immobili e mobili registrati è dovuto il contributo di cui all'art. 18-bis D.P.R. 115/02, del quale, nei fallimenti privi dei fondi necessari, sarà disposta la prenotazione a debito a norma del medesimo articolo su istanza del curatore, e per il cui pagamento, nelle procedure concorsuali con disponibilità liquide, potrà essere richiesta al Tribunale la liquidazione di un congruo fondo spese (che, prudenzialmente, potrà essere concesso fino alla somma necessaria per la pubblicazione di tre esperimenti di vendita per ciascun lotto), fondo spese che verrà trasferito su carta prepagata "agganciata" al conto corrente intestato alla procedura fallimentare abilitata per il circuito "Pago PA" (carta i cui estratti conto verranno allegati ai rapporti periodici ex art. 33, co. 5, l.f.).

Terni, 07.03.2018



I giudici delegati

(dott. Alessandro Nastri e dott.ssa Luciana Nicolli)